

L'anno duemilaventisei (2026),

**TRA**

L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE,  
d'ora innanzi denominato "Ente Parchi", con sede in via Tamburù 10, 41027 Pievepelago  
(MO), C.F. 94164020367 agli effetti del presente atto rappresentato dall'arch. VALERIO  
FIORAVANTI, in qualità di Direttore, autorizzato alla stipula

**E**

IL COMUNE DI VETTO D'ENZA,  
per brevità di seguito indicato come "Comune", avente sede legale in piazza Caduti di  
Legoreccio 1, 42020 Vetto (RE), C.F. 00428680359, rappresentato nel presente atto dal sig.  
FABIO RUFFINI, che interviene nella sua qualità di Sindaco

**PREMESSO CHE**

Tra le finalità delle aree naturali protette citate all'art. 1 della L.R. n. 6/2005, vi sono le  
seguenti specifiche:

- conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
- promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
- conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali ed i prodotti tipici delle Aree protette, favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio;
- integrare il sistema delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna.

### **RICORDATO**

che il fine prioritario di Ente Parchi è quello di contribuire nel quadro di Piani e Programmi dell'Unep, dell'UE e dello Stato italiano ad arrestare la perdita di biodiversità e a mantenere la funzionalità dei servizi ecosistemici promuovendo allo stesso tempo la valorizzazione del patrimonio naturale e il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali;

### **CHE**

la Legge Regionale n. 13/2015 e s.m.i. relativa alla riforma del sistema di governo regionale e locale ha stabilito, tra le altre cose, il trasferimento delle funzioni gestionali del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde a Ente Parchi (vedi art. 18, comma 1);

### **CHE**

con deliberazione di Giunta Regionale n. 1166/2016 è stato stabilito che il trasferimento effettivo delle competenze in materia di gestione della Riserva naturale e del Paesaggio naturale e seminaturale protetto a Ente Parchi avvenisse a far tempo dal 01/10/2016;

### **CHE**

con propria deliberazione n. 76/2020 del Comitato Esecutivo dell'Ente Parchi ha approvato il Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde, ai sensi all'art. 52 della L.R. 17/02/2005 n. 6 e s.m.i., a dimostrazione dell'ampia condivisione procedurale sviluppata con gli Enti Locali per garantire linee guida di sviluppo e miglioramento della gestione del territorio protetto in un'ottica di sinergia operativa condivisa, i cui contenuti sono stati oggetto di specifico accordo sottoscritto in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ tra tutti i comuni territorialmente competenti ed Ente Parchi.

### **CONSIDERATO**

- che la struttura di Crovara costituisce, per la sua particolare collocazione geografica, un luogo di fondamentale rilevanza ai fini della valorizzazione ambientale e per la

promozione di un turismo sostenibile nell'area ZSC della Val Tassaro e, più In generale, dell'intero ambito della Rete Natura 2000 della Valle del Tassobbio e dello stesso insieme territoriale del Paesaggio naturale e seminaturale Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde, per la sua facile accessibilità, che consente l'accesso anche a mezzi di trasporto di elevata capienza;

- che la struttura di Crovara è situata al centro di una articolata a rete di sentieri che consente lo svolgimento di attività didattiche sia con le scuole, sia con un più vasto pubblico, nonché attività di ricerca scientifica all'interno del comparto territoriale protetto;
- che il bacino idrografico della Valle del Tassaro, in virtù delle sue particolari caratteristiche geomorfologiche ed ambientali, costituisce un ambito di eccezionale rilevanza sotto il profilo della biodiversità, come attestato dalla presenza dell'unica stazione ad oggi nota in Emilia occidentale dell'anfibio endemico italiano della Salamandrina di Savi;
- che l'elevata biodiversità di quest'area si esprime nella presenza di un importante numero di diverse specie animali e vegetali molte delle quali di particolare rilevanza protezionistica, ma anche per l'acquisizione di informazioni riguardanti l'ecologia delle diverse specie;
- che la struttura di Crovara è adiacente ai ruderi di una rocca medievale che ebbe un ruolo di primo piano tra XIII e XIV secolo (come ampiamente documentato nelle fonti archivistiche, e che tale area archeologica è oggetto di una campagna di ricerca con la direzione della Soprintendenza e che nell'adiacente chiese parrocchiale si conserva un patrimonio artistico che costituisce una testimonianza rilevante dell'arte religiosa del Medio Appennino Reggiano, mentre nel territorio contermina a Crovara sono presenti nuclei rurali di elevato interesse storico e architettonico con notevoli testimonianze di architettura medievale;
- che è interesse di Ente Parchi potenziare le opportunità offerte dalla struttura di Crovara entro la quale è già operativo un centro di documentazione della IT4030022 - ZSC-ZPS - Rio Tassaro, in merito alla quale Ente Parchi ha già contribuito per il riallestimento di uno spazio al piano terra della struttura, destinandovi specifiche

risorse nell'ambito del progetto a valere SUL PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LE AREE PROTETTE 2021-2023 - PROGETTO ECEN\_PI21-23\_7 (ECEN 07) "FRUIZIONE SOSTENIBILE NEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE PROTETTO COLLINA REGGIANA - TERRE DI MATILDE E NELLA RISERVA REGIONALE RUPE DI CAMPOTRERA", e che col medesimo finanziamento è stata sistemata e attrezzata per la sosta dei visitatori l'area verde antistante la struttura, oltre alla sistemazione di sentieri e della cartellonistica naturalistica presente;

- che la struttura di Crovara si presta per ospitare eventi, conferenze e riunioni pubbliche, oltre a consentire l'accoglienza di singoli e gruppi interessati agli aspetti inerenti alla biodiversità e il patrimonio naturalistico ed archeologico della zona;
- che il Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde individua la struttura di Crovara come uno dei siti strategici nei quali incentrare le attività di valorizzazione e promozione sostenibile del territorio;
- che l'Amministrazione Comunale ha predisposto un piano di riorganizzazione funzionale della struttura di Crovara, definendo anche il relativo scenario di spesa e che tale documento costituisce parte integrante della presente convenzione.

Tutto ciò premesso

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra Ente Parchi e il Comune per sostenere il piano di riorganizzazione funzionale della struttura di Crovara, da effettuarsi sulla base delle indicazioni operative predisposte dalla stessa Amministrazione Comunale e che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 - Impegni del Comune**

Il Comune:

- si impegna a dare esecuzione entro il 31/12/2026 al Piano di riorganizzazione funzionale del complesso di Crovara, così come indicato nell'allegato documento di "proposta di riorganizzazione funzionale" che costituisce parte integrante della presente convenzione, per un costo stimato di € 45.000,00;
- si impegna a concorrere, con la partecipazione di € 5.000,00, quale propria quota di cofinanziamento, all'ammontare complessivo dei costi stimati per dare esecuzione al Piano di riorganizzazione funzionale della struttura di Crovara, così come indicato nell'allegato che costituisce parte integrante della presente convenzione;
- si impegna a garantire l'apertura e la gestione della struttura, assicurandone la fruibilità al pubblico, anche mediante affidamento a terzi dei relativi servizi, nonché a metterla a disposizione di Ente Parchi per lo svolgimento delle proprie attività per almeno 20 giornate all'anno; tale utilizzo sarà definito attraverso un programma annuale o semestrale che sarà concordato con il Comune e con l'eventuale gestore terzo.
- si impegna a dare adeguata evidenza al contributo di Ente Parchi in tutte le attività di comunicazione, promozione, pubblicazioni, eventi e conferenze riguardanti la struttura o la località.

### **Art. 3 - Impegno di Ente Parchi**

Ente Parchi si impegna a concedere al Comune un contributo massimo di € 40.000,00, che sarà erogato previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute secondo le modalità stabilite dalle parti.

### **Art. 4 – Rendicontazione e liquidazione contributo**

Il Comune trasmette a Ente Parchi, entro il termine fissato per la conclusione degli interventi, una relazione illustrativa delle attività svolte, il quadro economico finale e la documentazione comprovante le spese sostenute per la somma complessiva di euro 45.000,00.

L'Ente Parchi, previa verifica sulla corretta esecuzione degli interventi e della relativa documentazione, liquiderà il contributo in un'unica soluzione.

Eventuali modifiche rispetto all'intervento descritto all'allegato "proposta di riorganizzazione funzionale" che dovessero rendersi necessarie in fase di esecuzione lavori saranno preventivamente concordate in forma scritta tra le parti e non potranno, in ogni caso, cambiare le finalità dell'intervento.

#### **Art. 5 - Durata dell'accordo**

"La presente convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione sino al 31 dicembre 2036, al fine di garantire il mantenimento degli impegni di gestione e valorizzazione assunti dal Comune, mentre gli interventi devono essere completati entro il 30/06/2027.

#### **Art. 6 – Registrazione**

La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione."

Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale

Comune di Vetto d'Enza